



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

**dott. Riccardo Rosetti** - **Presidente rel.**

**dott. Gianluca Gelso** - **Giudice**

**dott. Andrea Barzellotti** - **Giudice**

nel procedimento n. 137-1/2023 ruolo p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

FANTAUZZI Manuel (C.F.: FNTMNL88A07H501S) nato a Roma (RM) in data 7.1.1988 e residente in Fiumicino 00054 (RM) alla Via Libero Lossanti n. 23, rappresentato e difeso nel presente procedimento, per procura in atti, dall'Avv. Francesca Pierotti (C.F. PRTFNC73P44H501N) del Foro di Roma, con studio in Roma alla Via Francesco Pallavicini n.30 e presso quest'ultimo domiciliato - il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni al seguente indirizzo pec francescapierotti@ordineavvocatiroma.org;

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del patrimonio



letto il ricorso proposto da Fantauzzi Manuel per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ai sensi degli artt. 268 ss. CCI mettendo a disposizione il proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che la ricorrente è residente in Fiumicino e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Civitavecchia;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di consumatore atteso che i debiti assunti riguardano per la maggior parte prestiti per l'acquisto della prima casa; che il ricorrente è attualmente disoccupato;

considerato che, pertanto, il ricorrente ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che il ricorrente Manuel Fantauzzi è titolare di un immobile pignorato; è attualmente disoccupato e non percepisce redditi tali da consentire l'adempimento di tutte le obbligazioni su di esso gravanti insieme al soddisfacimento delle più elementari esigenze di vita;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI);

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC Avv. Maria Alessandra Iazzi, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;

rilevato che il ricorrente non ha chiesto che alcuna parte della retribuzione sia sottratta alla liquidazione perché attualmente disoccupato e comunque sostenuto dai genitori;

rilevato che si applicano gli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, con conseguente divieto di proseguire le azioni esecutive individuali; ritenuto che, tuttavia, eventuali provvedimenti di sospensione dell'esecuzione in corso spettano al giudice procedente e non all'Ufficio intestato;

ritenuto che, giusta il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC Avv. Maria Alessandra Iazzi;



rilevato che la liquidazione del compenso dovuto al gestore della crisi nominato OCC va riservata all'esito della liquidazione e che quanto alla prededuzione trova applicazione l'art. 277, comma 2, CCI;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di FANTAUZZI Manuel (C.F.: FNTMNL88A07H501S) nato a Roma (RM) in data 7.1.1988 e residente in Fiumicino 00054 (RM) alla Via Libero Lossanti n. 23;
- 2) nomina giudice delegato il dott. Riccardo Rosetti;
- 3) nomina liquidatore l'Avv. Maria Alessandra Iazzi;
- 4) ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori (salvo già intervenuto deposito);
- 5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 6) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 7) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
- 8) **dispone che il liquidatore:**
  - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
  - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
  - provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

- 9) dispone che entro il 15/06 e il 15/12 di ogni anno (a partire dal 15/06 /2024) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- 10) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Civitavecchia, sia pubblicata nel registro delle imprese (ove il ricorrente rivesta qualità di imprenditore) e sia trascritta nei registri immobiliari ove necessario. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Civitavecchia, 19.12.2023

Il Presidente est.

Riccardo Rosetti

